

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4233

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, CAFARELLI, TORCHIO, ROJCH, ZAMBON, MENSORIO, RICCI, CILIBERTI, LATTERI, LAMORTE, CASTAGNETTI PIERLUIGI, STEGAGNINI, LIA, FARACE, VISCARDI, ZOPPI, TASSONE, SAVIO, BATTAGLIA PIETRO, VITO, PATRIA, QUARTA, TANCREDI, FRASSON, VOLPONI, FERRARI BRUNO, GEI, ZAMPIERI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BIAFORA, D'AIMMO, GOTTARDO, LEONE, PISICCHIO, MELELEO, TEALDI, ZARRO, RUSSO FERDINANDO

Presentata il 4 ottobre 1989

Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cause dei profondi mutamenti delle relazioni internazionali che si stanno registrando in quest'ultimo scorcio di secolo sono da ricercare nell'emancipazione politica conseguita da molti popoli, nella rapida evoluzione tecnologica e nello sviluppo culturale degli Stati più potenti e ricchi di risorse, nella cui scia si inseriscono gli altri, stimolati e coinvolti nella cooperazione culturale e tecnico-scientifica, alimentata dai fondi erogati dalle nazioni economicamente forti.

L'Italia, con la gestione di un'accorta politica a favore dei Paesi in via di sviluppo, assicura un apprezzato sostegno alla lotta contro la fame e l'analfabetismo e contribuisce alla evoluzione civile, politica e culturale dei popoli.

Questo atteggiamento e questo indirizzo di politica estera consentono di avviare, sia pure in forma limitata, ma certamente positiva, una maggiore comprensione tra popoli di culture diverse e facilita i Paesi interessati a conseguire una più rapida evoluzione sociale e il supera-

mento delle difficoltà che sinora hanno frenato la loro crescita socio-culturale.

Per rendere più efficace la politica culturale italiana, attuata all'estero, occorre procedere a una radicale innovazione per rendere i nostri Istituti italiani di cultura all'altezza dei compiti loro assegnati, superando gli attuali limiti operativi, dotandoli di risorse finanziarie adeguate e, soprattutto, persuadendoli ad abbandonare i comportamenti che hanno proiettato un'immagine ormai non più veritiera del nostro Paese, il cui messaggio culturale è apparso, quasi sempre, di basso profilo e privo di quei caratteri di modernità e progresso di cui è permeata invece la nostra società che, nell'ultimo ventennio, ha raggiunto traguardi notevolissimi.

In realtà gli Istituti italiani di cultura si sono limitati ad interventi non proprio articolati, spesso estemporanei e comunque privi di progettualità necessaria a diffondere la cultura italiana nel mondo e, prima ancora, la conoscenza della lingua italiana.

Le cause degli scarsi successi sono da ricercare:

1) nelle vecchie modalità di selezione del personale che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, avveniva mediante un semplice colloquio;

2) negli scarsi finanziamenti assegnati ai singoli Istituti italiani di cultura;

3) nella mancanza di un coordinamento nazionale e di una programmazione delle attività;

4) nella mancanza di una banca dati delle esperienze acquisite, per la eventuale estensione di quelle positive in aree geografiche affini, per la loro modifica o integrazione, allo scopo di ricavarne modelli flessibili e avanzati da utilizzare a livello di rete;

5) nella gestione del personale che — a fronte di un lacunoso stato giuridico — è stata regolata con discrezionalità dalla Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, spe-

cie per quanto attiene alle attribuzioni di funzioni superiori (passaggio da addetto a vicedirettore e da vicedirettore a direttore);

6) nelle discriminazioni che il personale degli Istituti italiani di cultura continua a subire rispetto al personale del Ministero degli affari esteri: di ciò sono spia i livelli base degli assegni di sede (un addetto ha un assegno base inferiore a quello di un coordinatore principale del Ministero degli affari esteri); gli stessi adeguamenti periodici degli assegni di sede risultano sistematicamente superiori a quelli disposti per il personale degli Istituti italiani di cultura;

7) nel mancato accreditamento (salvo rari casi) del personale degli Istituti italiani di cultura, presso le autorità del paese di servizio, il che ha provocato, in non pochi casi, difficoltà di soggiorno agli operatori e ai loro congiunti;

8) nei conflitti di competenza tra le autorità diplomatiche e consolari e i direttori degli Istituti italiani di cultura, i quali, spesso, si sono visti annullare i programmi proposti e sono stati ostacolati nelle loro attività promozionali.

Appare indispensabile, pertanto, ridisegnare le linee di intervento attraverso le quali va indirizzata una moderna ed efficace cooperazione culturale italiana all'estero.

La presente proposta di legge contempla l'istituzione di una struttura agile, da porre alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e caratterizzata dai seguenti organi:

1) il Comitato interministeriale per la cooperazione culturale;

2) il Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero;

3) gli Istituti italiani di cultura.

La programmazione delle attività resta affidata alla Conferenza annuale per la programmazione generale che delibera le attività degli Istituti italiani di cultura, ponendosi l'obiettivo della effettiva diffusione della lingua e della cultura italiana.

Le linee di programmazione, recepite nel documento finale di ciascuna Conferenza, approvato a maggioranza assoluta, sono vincolanti per il Comitato interministeriale per la cooperazione culturale.

L'organo esecutivo del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale è il Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero.

Esso redige le proposte da sottoporre all'esame della Conferenza annuale per la programmazione generale, attua le deliberazioni della Conferenza e raccoglie tutti i dati relativi agli scambi culturali intervenuti mediante accordi tra i vari Paesi e l'Italia.

Il Comitato interministeriale per la cooperazione culturale gode della più ampia autonomia nelle attività istituzionali aventi lo scopo della diffusione della lingua italiana all'estero e la divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale italiano mediante i mezzi di comunicazione di massa.

Tra i compiti istituzionali, particolare riguardo assumono le linee di armonizzazione dei diversi aspetti della cultura e dei vari momenti delle attività ad essa connessi per realizzare la collaborazione più ampia — su un piano di parità — tra le istituzioni che fanno parte del Comitato interministeriale che, ovviamente, all'estero devono godere dell'assistenza delle rappresentanze diplomatiche e consolari del Ministero degli affari esteri.

Compito peculiare del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale è il rilancio della politica di diffusione della nostra lingua e cultura all'estero con interventi che superino gli attuali criteri di sporadicità e casualità.

Il traguardo del 1992, che segnerà l'integrazione dei Paesi della CEE, deve spingere l'Italia ad assumere idonee iniziative

per fronteggiare la grave minaccia rappresentata dal rischio di veder esclusa la lingua italiana dal contesto delle lingue veicolari europee.

Inoltre, la forte presenza dell'emigrazione italiana nel mondo e l'interesse manifestato dai connazionali presenti nei vari continenti ad accostarsi alle proprie radici culturali, impongono nuove e più incisive iniziative capaci di realizzare un recupero socio-culturale dei nostri lavoratori all'estero, a lungo trascurato.

La presente proposta di legge pone particolare attenzione alle attività dei lettori di italiano presso le università straniere; in essa viene disciplinata l'attività di insegnamento e soprattutto quella di studio e ricerca da parte dei lettori, che nell'attuale ordinamento non ha trovato sbocchi adeguati, restando così vanificato uno degli aspetti peculiari della presenza dei lettori all'estero.

Per quanto attiene agli organici del Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero e degli Istituti italiani di cultura, la proposta di legge li regola con gli articoli 3 e 7, definendo lo sviluppo di carriera dei funzionari e dei dirigenti che ne fanno parte.

Nell'ambito delle modalità del servizio sono stati definiti sia il periodo di assegnazione all'estero, sia il periodo di servizio da prestare presso il Dipartimento.

Al fine di assicurare piena operatività alle iniziative all'estero, viene consentita l'assunzione, nei casi di necessità, previo assenso del Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero, di esperti e cultori con contratto privatistico per un periodo non superiore a tre mesi.

La proposta di legge si pone l'obiettivo, non secondario, di assicurare sempre maggiori consensi all'attività del nostro Paese nel campo della cooperazione culturale all'estero.

Con questo spirito, l'attività del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale dev'essere improntata alla piena trasparenza, mediante la diffusione dei

programmi e dei risultati conseguiti, sia con la presentazione ai due rami del Parlamento di una relazione annuale, sia con la pubblicazione sugli organi di stampa del consuntivo delle attività.

Infine, la proposta di legge prevede sgravi fiscali a favore di coloro che ero-

gano contributi e donazioni a sostegno delle iniziative del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale italiana all'estero, sia per attività comprese nella programmazione annuale, sia per iniziative specifiche finanziate, in tutto o in parte, da enti, associazioni e privati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Comitato interministeriale
per la cooperazione culturale).*

1. È istituito – sotto la diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – il Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto da un sottosegretario di Stato – delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri – ed è composto da direttori generali nominati, in numero di uno per ciascun dicastero, dai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del turismo e dello spettacolo, del commercio con l'estero, nonché dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di cui all'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1989.

3. Compiti del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale sono:

a) coordinare tutte le iniziative aventi – anche non direttamente – natura e finalità culturali;

b) impartire al Dipartimento di cui all'articolo 3 le direttive necessarie all'esecuzione della programmazione approvata dalla Conferenza di cui all'articolo 2;

c) promuovere le opportune intese con le regioni e con altri enti locali, con le istituzioni culturali degli altri Paesi, con enti e privati, allo scopo di realizzare compiutamente le finalità istituzionali.

4. Al termine di ogni anno, il Comitato interministeriale per la cooperazione culturale presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione delle attività programmate e ne promuove adeguatamente la diffusione.

ART. 2.

*(Conferenza annuale
per la programmazione generale).*

1. Ogni anno, prima della presentazione del bilancio di previsione dello Stato, viene convocata la Conferenza per la programmazione generale, cui prendono parte:

a) tutti i direttori degli istituti italiani di cultura all'estero;

b) tutti gli assessori regionali alla cultura;

c) un rappresentante sindacale per ciascuna delle confederazioni maggiormente rappresentative ed ammesse alla contrattazione intercompartimentale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93;

d) i presidenti — o loro delegati — della RAI e delle reti televisive private a diffusione nazionale;

e) dieci rappresentanti dei più importanti enti lirici, teatrali, cinematografici o artistici;

f) il presidente della società « Dante Alighieri »;

g) dieci artisti di chiara fama, invitati dal presidente del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, udito lo stesso Comitato.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

3. La programmazione dev'essere fatta di regola con almeno due anni di anticipo, salvo le modifiche che si rendano necessarie, ed ha lo scopo di garantire l'effettiva diffusione della lingua e della

cultura italiana, sottraendo l'attività degli Istituti italiani di cultura all'estero ad ogni criterio di sporadicità e di casualità.

4. La conferenza può anche articolarsi in gruppi di lavoro, cui possono essere invitati, dal Presidente della Conferenza medesima, ad apportare il proprio contributo esperti e cultori di chiara fama, nonché rappresentanti di associazioni ed enti operanti nell'ambito delle attività istituzionali del Comitato interministeriale.

5. Il documento finale, approvato almeno a maggioranza assoluta, è vincolante per il Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e l'esecuzione di esso è curata dal Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero, di concerto con i Ministri e con gli enti interessati, con gli istituti italiani di cultura all'estero, e con il necessario supporto dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero degli affari esteri.

ART. 3.

(Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero).

1. Il Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero ha i seguenti compiti:

a) redigere le proposte da sottoporre all'esame della Conferenza di cui all'articolo 2;

b) dare attuazione pratica alle proposte di cui alla lettera a);

c) raccogliere e conservare tutti i dati relativi alle culture degli altri Stati, allo scopo di consentirne la conoscenza agli italiani, secondo criteri di reciprocità e di pari dignità, previa firma ed approvazione di accordi operativi.

2. Del Dipartimento fanno parte i direttori generali di cui all'articolo 1, sette dirigenti superiori, 15 primi dirigenti, 50 funzionari dell'attuale livello IX e 300 funzionari ed impiegati.

3. Il Dipartimento è presieduto dal direttore generale rappresentante del Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

(Istituti italiani di cultura).

1. Gli istituti italiani di cultura all'estero operano nei Paesi ospiti per realizzare le finalità istituzionali attraverso l'esecuzione dei programmi debitamente approvati dalla Conferenza.

2. Alle iniziative per la diffusione all'estero della lingua e cultura italiana, da attuare secondo le indicazioni della Conferenza per la programmazione generale e in esecuzione delle direttive del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, gli istituti italiani di cultura provvedono mediante l'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 6 e l'impiego opportuno di materiale didattico, sussidi audiovisivi, laboratori linguistici, programmi multimediali.

3. Compete agli istituti italiani di cultura anche l'organizzazione di esposizioni, mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, conferenze, dibattiti, fiere del libro e di ogni attività avente caratteristiche culturali, sempre che si svolgano nella circoscrizione di propria competenza.

4. La realizzazione di eventuali attività culturali, artistiche e scientifiche, programmate autonomamente da ciascun istituto italiano di cultura, deve essere preventivamente approvata dal Dipartimento di cui all'articolo 3 e deve comunque rientrare nelle finalità istituzionali.

5. Per la realizzazione di quanto indicato ai commi precedenti gli Istituti italiani di cultura possono stipulare convenzioni con enti culturali di piena affidabilità, con istituzioni scolastiche ed universitarie, con comitati ed associazioni aventi provata esperienza nei rispettivi settori d'intervento.

ART. 5.

*(Diffusione all'estero della lingua
e della cultura italiana).*

1. Allo scopo di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero, i singoli istituti italiani di cultura possono istituire corsi liberi di lingua e cultura italiana di vario livello, cui possono accedere tutti coloro che lo richiedono. Gli ammessi possono studiare anche seguendo itinerari personalizzati.

2. Il passaggio dei singoli alunni al corso di livello superiore può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, previo accertamento collegiale del grado di conoscenza raggiunto nell'uso scritto ed orale della lingua.

3. Dopo il superamento dei corsi di vario livello può essere rilasciato un attestato degli studi conseguiti, non avente valore di titolo legale.

4. L'insegnamento di cui al comma 1 è impartito da insegnanti elementari di ruolo e forniti di laurea agli alunni del primo livello, e da docenti di ruolo della scuola secondaria agli alunni di livello superiore al primo.

5. Le classi di primo livello, di regola, non possono essere formate da un numero di alunni superiore a dodici. Per le classi degli altri livelli si applicano le norme vigenti dell'ordinamento scolastico italiano.

6. L'orario di servizio dei docenti è di ventiquattro ore settimanali da svolgersi in non meno di cinque giorni, di cui quindici ore d'insegnamento e nove ore di attività complementari. Nelle ore d'insegnamento possono essere compresi lo studio di gruppo, le attività di recupero, le conversazioni in lingua italiana e la fruizione di sussidi audiovisivi opportunamente presentati e commentati in lingua italiana.

7. L'aggiornamento culturale e metodologico-didattico dei docenti utilizzati nei programmi di cui al presente articolo è realizzato a cura del Ministero della pubblica istruzione presso i dipartimenti di italianistica delle università italiane.

8. Di regola i docenti in servizio all'estero sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento ogni tre anni.

ART. 6.

(Lettorati di lingua e cultura italiana presso università straniere).

1. I lettori di lingua e cultura italiana vengono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale, presso le facoltà, i dipartimenti, le cattedre delle università straniere, allo scopo di promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana.

2. Possono essere nominati lettori i docenti di ruolo delle scuole secondarie italiane, selezionati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

3. L'orario di servizio dei lettori è di ventiquattro ore settimanali da svolgersi in non meno di cinque giorni, ed è così articolato:

a) nove ore di lezione, in non meno di quattro giorni;

b) sei ore di attività connesse all'insegnamento;

c) nove ore di attività di studio, ricerca e promozione culturale.

4. Tutte le attività di cui al comma 3 devono essere debitamente documentate.

5. Nei periodi di sospensione delle lezioni, i lettori svolgono attività di studio, ricerca e promozione culturale per un totale di ventiquattro ore settimanali, da svolgersi in non meno di cinque giorni.

6. Nei periodi di cui al comma 5 i lettori sono tenuti inoltre alla frequenza dei corsi di aggiornamento se organizzati.

7. L'aggiornamento culturale e metodologico-didattico dei lettori è realizzato a cura del Ministero della pubblica istruzione presso i dipartimenti di italianistica delle università italiane.

8. Di regola i lettori sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento ogni due anni.

ART. 7.

(Organici degli istituti italiani di cultura).

1. Presso gli istituti italiani di cultura presta servizio il personale dell'area culturale di cui all'articolo 9 e il personale docente di cui agli articoli 5 e 6.

2. Alla carriera di addetto culturale si accede previo superamento di un concorso per titoli ed esami, cui segue la frequenza di un corso di formazione, di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale si è ammessi a due periodi di attività in prova, di cui uno presso il Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero ed uno presso un istituto italiano di cultura all'estero, per la durata complessiva di un anno.

3. Il personale dell'area culturale dell'amministrazione dello Stato, in servizio presso il Dipartimento o presso gli istituti italiani di cultura è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e si distingue in:

a) personale dirigente:

1) i direttori generali del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale, posti a capo dei rispettivi uffici del Dipartimento, sono nominati ed assegnati dai singoli Ministeri di cui all'articolo 1;

2) i dirigenti superiori, in numero non superiore a quindici, a capo di uffici del Dipartimento o di un istituto italiano di cultura all'estero di grande sede;

3) i primi dirigenti, in numero di trentacinque, responsabili di una divisione del Dipartimento o di un istituto italiano di cultura all'estero;

b) personale di concetto: funzionari di VII, VIII e IX livello che prestano la propria opera negli uffici del Dipartimento o negli istituti italiani di cultura all'estero;

c) personale amministrativo, tecnico ed ausiliario: i direttori o coordinatori amministrativi, i collaboratori amministrativi o tecnici e gli ausiliari, che sono assunti con le stesse modalità dei pari gradi dell'amministrazione dello Stato in servizio in Italia.

4. In caso di riduzione o soppressione delle attività il personale docente può, a domanda:

a) essere adibito nella stessa sede ad altre mansioni nell'ambito della realizzazione delle finalità istituzionali;

b) essere trasferito presso altro istituto italiano di cultura;

c) essere restituito al ruolo di provenienza e rientrare in Italia.

ART. 8.

(Direzione degli istituti italiani di cultura).

1. Alla direzione degli istituti italiani di cultura sono assegnati otto dei quindici dirigenti superiori in organico e venti dei trentacinque primi dirigenti in organico; le rimanenti direzioni sono rette dal funzionario più anziano di IX e di VIII livello in servizio nella sede.

ART. 9.

(Alternanza dei servizi in Italia ed all'estero. Domande di trasferimento - trattamento economico).

1. Tutti i dirigenti o funzionari, esclusi i dirigenti generali e i direttori o coordinatori amministrativi, devono, di regola, dopo un servizio di cinque anni svolto all'estero, svolgere due anni di servizio in Italia alle dirette dipendenze del Dipartimento, prima di svolgere un altro quinquennio di servizio all'estero.

2. I collaboratori amministrativi e tecnici e gli ausiliari dopo dieci anni di servizio all'estero sono, di regola, richiamati in patria; tuttavia possono,

su domanda, essere trattenuti all'estero per esigenze di servizio e per non oltre un altro biennio.

3. Tutto il personale assegnato agli istituti italiani di cultura in servizio all'estero non può presentare domanda di trasferimento prima che abbia trascorso un triennio nella sede assegnatagli.

4. Gli assegni e i coefficienti relativi al personale dell'area culturale sono quelli riconosciuti e corrisposti al personale dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 10.

(Inquadramento del personale in servizio).

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche funzionali dell'area culturale della pubblica amministrazione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori i quali, sempre che siano già docenti di ruolo, hanno facoltà di presentare domanda di passaggio nell'area culturale quali funzionari di concetto (VII livello iniziale).

3. Ai lettori di cui al comma 2, all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta integralmente l'anzianità nel ruolo precedente, che è utile per il loro eventuale passaggio ad un livello superiore al VII livello.

4. Al personale del VII livello, se in possesso del requisito dell'anzianità prevista dall'articolo 11, è consentito di partecipare al concorso a posti di primo dirigente dell'area culturale.

5. In ogni caso tutto il personale è confermato per un anno, trascorso il quale coloro che non hanno chiesto ed ottenuto di essere inquadrati nelle nuove qualifiche sono restituiti ai ruoli metropolitani.

6. Subito dopo l'inquadramento, il personale è richiamato in Italia a rotazione nella misura del 20 per cento an-

nuo, per essere utilizzato alle dirette dipendenze del Dipartimento, prima di essere assegnato ad una nuova sede.

ART. 11.

(Avanzamenti).

1. I funzionari, dopo aver compiuto favorevolmente l'anno di prova, sono inquadrati nel VII livello con due anni di anzianità. Trascorsi quattro anni di effettivo servizio nel VII livello sono ammessi al concorso per titoli ed esami per il passaggio all'VIII livello; in ogni caso, tutti, trascorsi dieci anni di effettivo servizio nel VII livello, sono inquadrati nel livello successivo.

2. I funzionari di VIII livello con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica possono presentare domanda di ammissione al concorso a posti di primo dirigente. In ogni caso, i funzionari di VIII livello che non abbiano partecipato al suddetto concorso o che non lo abbiano superato, e che abbiano almeno quindici anni di anzianità nella VIII qualifica sono inquadrati nel IX livello.

3. I primi dirigenti con un'anzianità di almeno cinque anni nella qualifica possono presentare domanda di ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di dirigente superiore. Non possono presentare domanda di ammissione per più di due volte.

ART. 12.

(Procedure di promozione).

1. Il concorso per titoli per il passaggio all'VIII livello è annuale.

2. La commissione di avanzamento è formata da quattro primi dirigenti, uno dei quali funge da segretario, ed è presieduta da un dirigente superiore.

3. Il concorso per titoli ed esami per il passaggio alla qualifica di primo dirigente è biennale.

4. La commissione di avanzamento è formata da un dirigente generale che la presiede, da tre dirigenti superiori e da un primo dirigente che funge da segretario.

5. Il concorso per titoli ed esami per il passaggio alla qualifica di dirigente superiore è biennale.

6. La commissione di avanzamento è formata da due dirigenti generali, uno dei quali la presiede, e da un primo dirigente superiore che inoltre assume le funzioni di segretario.

ART. 13.

*(Accreditamento del personale
in servizio all'estero).*

1. Il personale di ogni ordine e grado in servizio all'estero è accreditato presso le competenti autorità del paese ospite.

2. All'accREDITAMENTO provvedono le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane competenti, secondo le norme vigenti e gli accordi internazionali e bilaterali esistenti.

ART. 14.

*(Assunzione temporanea di esperti
e cultori).*

1. Il Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero, su delega del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale, può assumere, con contratti di diritto privato, esperti e cultori di provate capacità, per lo svolgimento di particolari attività e per conseguire le finalità istituzionali. I suddetti possono anche essere autorizzati ad operare presso gli istituti italiani di cultura all'estero.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a tre mesi, sono rinnovabili una sola volta e danno diritto, di regola, ad un trattamento economico pari a quello del primo dirigente.

ART. 15.

(Assunzione in loco di personale).

1. I direttori degli istituti italiani di cultura, su conforme parere del Dipartimento per la cooperazione e diffusione della cultura italiana all'estero, possono assumere *in loco*, con contratti di diritto privato, personale avventizio, per lo svolgimento delle mansioni relative ai livelli inferiori al VI.

2. In nessun caso le assunzioni di cui al comma 1 possono dar luogo ad un inquadramento nei ruoli, in deroga alle disposizioni della presente legge.

ART. 16.

(Fonti di finanziamento).

1. Fra le fonti di finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge sono ammessi i contributi e gli atti di liberalità di enti e privati. Le somme erogate a tal fine sia a favore del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale sia dei singoli istituti di cultura, sono esenti da imposte, secondo le vigenti norme in materia.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore entro un anno dalla data di approvazione.

2. È fatto obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge.